

**COMMISSIONE STUDI DELL'ODCEC DI BOLOGNA
«ANTIRICICLAGGIO»**

L'antiriciclaggio negli studi professionali.

***Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente
e gli obblighi dei professionisti***



**«IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO
DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE»**

Antonella Pasini

Bologna, 13 febbraio 2018

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

D.Lgs. n.90 del 25/5/2017
Direttiva (UE) 2015/849 c.d.
«IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO»



NUOVA VERSIONE D.Lgs.
N.231 del 21/11/2007

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

22/04/2006

22/04/2007

29/12/2007

04/07/2017

Identificazione
Registrazione
Segnalazione

Clienti nuovi dal
22/4/2006

Identificazione
Registrazione
Segnalazione

Clienti esistenti al
22/4/2006

Valutazione rischio
Identificazione
Registrazione
Titolare effettivo
Segnalazione
(Adeguate verifica)

- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo
- Sanzioni

D.Lgs. n. 56/2004

Disposizioni di attuazione:

Decreto MEF 03/02/2006 n. 141

Provvedimento UIC 24/02/2006

Decreto MEF 10/04/2007 n. 60

Recepisce II^a Dir.CE

D.Lgs. 231/2007

Recepisce III^a Dir.CE

D.Lgs. 90 del

25/5/2017 – nuovo

D.Lgs 231/2007

Recepisce IV^a Dir.CE

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

Novità dal 4/7/2017:



no obbligo di istituzione del
registro e, di conseguenza,
no obbligo di registrazione

Ma



Potenziamento obbligo di conservazione

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

La nuova disciplina abroga l'archivio unico, cartaceo o informatico

A partire dal 4/7/2017 viene meno l'obbligo di registrazione previsto dalla precedente versione del D. Lgs 231/2007



Attenzione, solo l'obbligo di registrare i dati non anche quello relativo all'adeguata verifica dei clienti

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



L'art 36 della precedente versione del D.Lgs 231/2007 prevedeva obbligo di :

conservare i documenti

e

registrare le informazioni acquisite durante l'adeguata verifica

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Sono abrogate le sanzioni in materia di omessa registrazione, omessa istituzione dell'archivio unico informatico e di omessa istituzione del registro cartaceo

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

I riferimenti
normativi dal
4/7/2017:

Art.31 D.Lgs 231/2007
«Obblighi di conservazione»

Art.32 D.Lgs 231/2007
«Modalità di conservazione dei dati e
delle informazioni»

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI
CONSERVAZIONE

Art.31

Conservazione di :

Documenti,

Dati

Informazioni

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Utili a:

Prevenire

Individuare

Accertare

eventuali attività di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

Copia dei documenti e originali.....

I professionisti obbligati quindi **conservano:**

- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e
- *l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria* ai sensi della normativa vigente, delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



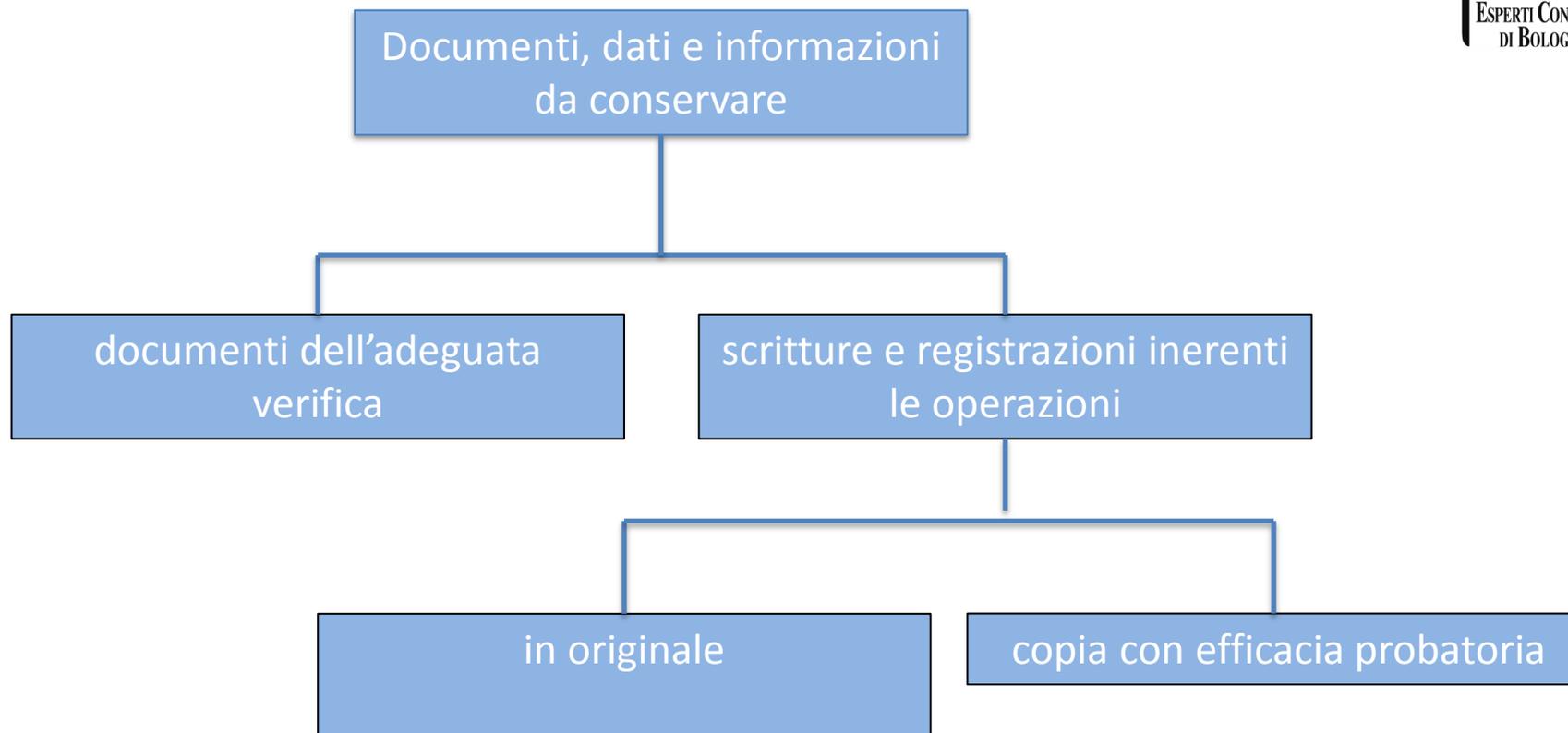
La documentazione conservata deve consentire, **quanto meno**, di ricostruire univocamente i seguenti elementi:

- La data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- I dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- La data, l'importo e la causale dell'operazione;
- I mezzi di pagamento utilizzati.

Prestazioni
professionali

Operazioni

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI
DATI E DELLE INFORMAZIONI
Art.32

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



I professionisti obbligati **adottano sistemi di conservazione** dei documenti, dati ed informazioni che devono:

- prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni
- essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- contenere l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

La **conservazione** dovrà avvenire con modalità idonee altresì ad assicurare:

- l'**accessibilità** completa e tempestiva ai dati ed alle informazioni da parte delle autorità (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA e GdF mediante il Nucleo Speciale Polizia Valutaria);
- la **tempestiva** acquisizione, da parte dei professionisti obbligati, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l'**integrità** dei dati e delle informazioni nonché la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- la **trasparenza**, la **completezza** e la **chiarezza** dei dati e delle informazioni ;
- il mantenimento della **storicità** dei medesimi dati e informazioni.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

È considerata **tempestiva** l'acquisizione dei documenti, di dati e delle informazioni conclusa **entro trenta giorni**:

- ✓ dall'instaurazione del rapporto continuativo
- ✓ o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
- ✓ dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale
- ✓ dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

Archivio informatico affidato a terzi

I professionisti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del professionista obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

Privacy - I professionisti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire:

- ➔ il rispetto delle norme dettate dal codice di protezione dei dati personali
- ➔ il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. n.231/07

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

**IL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO
DEL CLIENTE
Art.34, comma 2**

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione è prevista la istituzione da parte del professionista obbligato, al momento di conferimento dell'incarico, di un fascicolo per ogni cliente il c.d.:

fascicolo del cliente

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Il **fascicolo del cliente**, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio, costituiscono **idonea modalità** di conservazione dei dati e delle informazioni

Le Linee Guida CNDCEC del luglio 2011 fornivano alcune indicazioni sui documenti che con un approccio al rischio potevano essere conservati nel fascicolo del cliente.

Il fascicolo relativo a ciascun cliente, secondo il le LG del 2011 del CNDCEC:

- ➔ Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (aggiornato periodicamente);
- ➔ Fotocopia codice fiscale;
- ➔ Fotocopia partita Iva;
- ➔ Visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
- ➔ Verbale Cda di nomina;

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



- ➔ Scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- ➔ Dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art.21 del d.lgs.231/2007 (il cliente doveva dichiarare al professionista se agiva per proprio conto o per conto di altri soggetti. Se del caso, avrebbe dovuto fornire le generalità e gli estremi del documento del titolare effettivo);
- ➔ Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- ➔ Eventuale attestazione ex art.30 (nel caso di assenza del cliente c.d. identificazione a distanza);

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



- ➔ Copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale del mandato , la documentazione per individuare la data di inizio e l' oggetto della prestazione);
- ➔ Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione;
- ➔ Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



- ➔ Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale;
- ➔ Se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;
- ➔ Documenti delle prestazioni professionali svolte;
- ➔ Eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



- ➔ Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (lettera di revoca del mandato ecc.);
- ➔ Eventuale risultato della verifica in merito all'inserimento del cliente nella c.d. "black list";
- ➔ Eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso;
- ➔ Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE

LE MODALITA' DI
CONSERVAZIONE

Sistemi di natura elettronica

Tramite fascicolo cartaceo

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Art.34 comma 3

Le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle relative funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti

IL NUOVO OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ED IL FASCICOLO DEL CLIENTE



Art.34 comma 1

Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono utilizzabili ai fini fiscali.

Vi ringrazio per l'attenzione